



## **SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI**

### **Segreteria Nazionale**

*Via Tagliamento nr. 9 - 00198 - Roma*

[segreteria nazionale@sinafi.org](mailto:segreteria nazionale@sinafi.org)

[segreteria nazionale@pec.sinafi.org](mailto:segreteria nazionale@pec.sinafi.org)

*Cell. 3292605371*

Oggetto: Problematiche del personale militare in merito al riconoscimento del trattamento pensionistico con applicazione delle aliquote di cui all'articolo 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

**Al Ministro dell'Economia e delle Finanze**

**Prof. Roberto Gualtieri**

**Via XX Settembre, 97**

**Roma**

**Al Ministro della Difesa**

**Dott. Lorenzo Guerini**

**Palazzo Baracchini**

**Via XX Settembre, 8**

**Roma**

**Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali**

**Nunzia Catalfo**

**Via Vittorio Veneto, 56**

**Roma**

Signori Ministri,

già da tempo la Magistratura contabile ha accolto numerosi ricorsi per il ricalcolo della pensione, ritenendo applicabile al personale militare il regime pensionistico più favorevole di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 (**44% della base pensionabile**), in luogo di quello previsto dall'art. 44 del medesimo D.P.R. per il personale civile (**35% della base pensionabile**).

Le Sezioni Giurisdizionali Centrali d'Appello della Corte dei Conti di Roma hanno confermato questa statuizione, rigettando gli appelli proposti dall'I.N.P.S. (vds. la recente sentenza n. 310/2019). Nonostante ciò, sembra che l'Istituto previdenziale continui a non riconoscere spontaneamente un tale diritto a tutti gli altri interessati, ovvero, agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed alle Forze Armate che sono andati in pensione col sistema c.d. Misto (retributivo e contributivo), avendo essi un'anzianità contributiva, alla data del 31 dicembre 1995, compresa tra i 15 ed i 20 anni.

Recentemente, la Sezione III Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei Conti, con sentenza n.228/2019 del 22 novembre 2019, ha ritenuto applicabile al personale militare, il regime pensionistico più favorevole di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 (**44% della base pensionabile**), in luogo di quello previsto dall'art. 44 del medesimo D.P.R. per il personale civile (**35% della base pensionabile**).

In particolare, l'Organo di giustizia contabile ha ribadito che:

- *“l'art. 54, comma 1, non costituisce una previsione di carattere eccezionale, che determinerebbe un regime di favore per coloro che cessano dal servizio con una anzianità tra i 15 e i 20 anni, non applicabile a coloro che cessino con una anzianità superiore; la norma, invece, fa parte della ordinaria disciplina per il computo delle pensioni del personale militare”;*
- *“l'aliquota del 44% è quella di base per il computo della pensione per tutti i militari cessati dal servizio (**tranne che per coloro ai quali si applichi il successivo comma 9**)” (militari cessati dal servizio prima della maturazione del periodo minimo per raggiunti limiti di età);*
- *l'anzianità di servizio compresa tra i 15 e i 20 anni “esprime una condizione di fatto che consiste nella cessazione del servizio con una **anzianità compresa tra i 15 (minimo per la pensione) e i 20 anni di servizio (al momento della cessazione del servizio medesima)**”, a cui “consegue l'applicazione della aliquota fissa del 44%”;*
- *“l'art. 54 cit. individua l'aliquota minima del 44% come applicabile non solo a coloro che alla data di cessazione del servizio hanno maturato una anzianità tra i 15 e i 20 anni (comma 1), ma anche a coloro che, sempre alla data di cessazione del servizio, hanno maturato una anzianità maggiore (comma 2), i quali godono della medesima aliquota del 44% ma maggiorata dell'1,80% per ogni anno successivo al 20°”;*
- *“nella fattispecie (...) del cd. “**regime misto**”, la concreta operatività dell'art. 54, e l'applicazione delle aliquote ivi previste, trovano un limite temporale al 31.12.1995, successivamente al quale la pensione (...) deve essere calcolata con il criterio contributivo”;*
- *“l'art. 54, e l'**aliquota del 44%** applicabile in misura fissa per la valutazione delle anzianità di servizio sino a 20 anni, troverà pertanto applicazione **solo ai fini del calcolo della quota A della pensione**, e cioè solo per la valorizzazione delle anzianità maturate sino al 31.12.1995”;*
- *se alla data del 31.12.1995 l'anzianità di servizio del militare, collocato a riposo con più di 20 anni di anzianità a fine servizio, era compresa tra i 15 e i 20 anni, **per il calcolo della quota “retributiva”** (le due sotto quote della quota A, ultima retribuzione sino al 31.12.1992, e media delle retribuzioni dal 31.12.1992 al 31.12.1995) della sua pensione **si applica l'aliquota del 44%**, “in quanto ai sensi dell'art. 54, comma 2, essa trova applicazione indifferenziata per la valorizzazione dei periodi di servizio che si estendono dal minimo prescritto (15 anni) a tutto il primo ventennio di servizio (art. 54, comma 2, del citato d.p.r.)”.*

Inoltre, la Magistratura contabile ha evidenziato che i “*contrast* giurisprudenziali sull'interpretazione dell'art. 54 cit. si riscontrano nell'ambito della **giurisprudenza di primo grado e non concernono quella di appello, fermamente orientata nel senso della presente decisione, ritiene il Collegio che non sussistono i presupposti per aderire alla richiesta di deferimento della questione alle Sezioni Riunite di questa Corte”.**

In relazione a quanto premesso, non può essere accettabile che l'istituto di Previdenza non si adegui automaticamente ed autonomamente alle previsioni più favorevoli,

costringendo il personale richiedente ad impiegare risorse economiche proprie per ricorrere in via giudiziale al fine di vedersi riconosciuto quanto legittimamente spettante.

Signori Ministri, per quanto sopra esposto, pertanto, si chiede un Vostro autorevole ed urgente intervento nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza, affinché riconosca in fase di elaborazione dei conteggi pensionistici, al personale militare interessato, il meccanismo di calcolo pensionistico spettante e più favorevole di quello applicato, previsto dall'art. 54 del D.P.R. 1092/73, così come, peraltro, statuito dalla magistratura contabile.

Trascorsi inutilmente 60 giorni dalla presente, senza che vi sia alcun riscontro positivo, le OO.SS. militari si vedranno costrette a manifestare il proprio disappunto pubblicamente per denunciare agli organi d'informazione ed all'opinione pubblica il disinteresse verso coloro che servono il Paese.

Roma 04 dicembre 2019

Il Segretario Generale  
Eliseo Taverna

A handwritten signature in cursive script, reading "Eliseo Taverna".